

DALLA PRIMA PAGINA

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**

le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.asstraonline.it, con un primo commento su "Il Sole 24 Ore" del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporazione e governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti art. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si prospetterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento del massimale della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art. 2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inserimento nel corpo dell'imputato nel codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori". Il nocumento è ritenuto grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".

Non risulterebbero modifiche riguardanti il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie di non punibilità, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; all'1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto. La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione del Testo unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso. La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002, n. 61) ha inteso definire, in considerazione di una progressiva dilatazione

dei confini assunta dalla riforma del falso in bilancio, una riformulazione del fatto tipico, al fine ultimo di eliminare i difetti più vistosi emersi dalla posizione nevralgica assunta da tale figura nell'esperienza giudiziale ed in quella scientifica.

Ma già all'indomani dell'entrata in vigore della normativa, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle imposte si traduce in una "franchigia" di irrilevanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Com'era prevedibile, varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale in materia in più fattispecie, di cui

una contravvenzionale: il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle imposte si traduce in una "franchigia" di irrilevanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Com'era prevedibile, varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale in materia in più fattispecie, di cui

concernenti il "nuovo" falso in bilancio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2004, relatore Giovanni Maria Filippucci, pubblicata su www.dirittioeguita.it il 2 giugno 2004, ha dichiarato l'insussistenza delle eccezioni sottoposte al suo vaglio e, con ordinanza n. 165/04, su una questione di carattere costituzionale, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Non è questa la sede idonea per ripercorrere il calderone di doléance dei giudici reimpuniti.

Basti qui ricordare che la Consulta ha ribadito con fermezza, come era facile immaginare, i limiti del proprio sindacato di costituzionalità, allorché le si è chiesto un intervento in peius in materia penale, notoriamente precluso da una consolidata giurisprudenza.

In tale prospettiva, la Corte ha anche chiarito, a proposito della natura delle controverse soglie di non punibilità, che esse non sono norme penali di favore ma elementi costitutivi del reato, frutto di scelte discrezionali di politica criminale spettanti in via esclusiva al legislatore, come tali sottratte al sindacato della Consulta.

E' dunque sulle opzioni di politica criminale che la riflessione riteniamo debba soffermarsi. L'attuale versione del Testo unificato di tutela del risparmio sembrerebbe, in assenza di ulteriori correttivi che potrebbero scaturire dalla discussione in aula, aver prodotto un risultato più modesto rispetto al precedente

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X, naufragato a luglio 2004. Permangono, difatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterati, con il connesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata dalla riforma, eccezioni fatte per le sanzioni amministrative ed interdittive e per la fattispecie di reato di "grave nocumento", limitata, però, come è evidente, ai soli fatti dichiaratamente elusivi, e comunque, caratterizzata dalla previsione di pene edittali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore ocularità su quegli aspetti della disciplina, magistralmente controversi.

In particolare: a) prevedendo la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, talora, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) riferendo il nocumento grave non solo all'indice Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) inasprendo, poi, le pene specie in caso di grave nocumento; d) prevedendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri percentuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e non patrimonializzate, ed includenti, in valore assoluto, le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime potrebbero, altrimenti, risultare legalizzate.

NUOVO Quotidiano
Brindisi, Lecce, Taranto

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
Redattori capo: **Adelmo Gaetani, Rosanna Metrangola, Antonio Muel**
Editrice: **ALFA EDITORIALE s.r.l.**
Consiglio di Amministrazione: **Mario Lupo (Presidente), Azzurra Calligaris, Jacopo Benedetto Signorile, Albino Majore, Mario Dellini (Consiglieri)**

Sede legale: via Montello, 10 - Roma
Redazione e amministrazione: via dei Moccenigo, 29 - Lecce
Giornale iscritto al n. 752 del Registro Stampa del Tribunale di Lecce il 2.2.2001.
Stampatore: **Gratimedia s.r.l.** - S. Giorgio Jonico (TA) - S.S. per Taranto Km. 662,7 Contrada Baronia - Z. I. - Tel. 099/591921-5910845
Pubblicità: **PIEMME spa** Via Umberto Novaro, 16 - 00195 Roma - Tel. 06/377081 - **BAH** - Via Amendola, 170 - tel. 080/5910411 - **BRINDISI** - Via Palma, 4 - Tel. 083/529677 - **LECCO** - Via dei Moccenigo, 25 - Tel. 0832/2781 - **TARANTO** - Viale Virgilio, 126 - Tel. 099/7304894.

Prezzi delle inserzioni: edizione nazionale commerciale € 157,00 (febbraio) € 168,00 (febbraio) al modulo (mm. 42x23); manchette 1° pagina € 350,00 (settimanale) € 1.125,00 (febbraio) caduna; finestre 1° pagina € 51,00 (febbraio) € 2.245,00 (febbraio); Edizioni locali: Commerciale ed. Taranto € 42,00 (febbraio) € 73,00 (febbraio); Commerciale ed. Brindisi € 37,00 (febbraio) € 44,00 (febbraio); Commerciale ed. Lecce, Brindisi e Taranto (mm. 42x23) € 294,00 (febbraio) caduna; finestre 1° pagina ed. Brindisi ed. Taranto € 735,00 (febbraio) € 881,00 (febbraio) caduna; finestre 1° pagina ed. Lecce € 225,00 (febbraio) a modulo, legali e senienze € 100,00 (febbraio) € 201,00 (febbraio) a modulo; necrologie € 0,90; partecipazioni tutto € 0,95 per parola; ricerca di personale ed. nazionale € 90,00 a modulo. Annunci in retetto (a parola, min. 20 parole): € 1,20.

Certificato n° 5415 del 2-12-2004

IL GIORNALE SI RISERVA DI RIFIUTARE QUALSIASI INSERZIONE

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**
 le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.asstradonline.it, con un primo commento su "Il Sole 24 Ore" del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporate governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti art. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si prospetterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento del massimo della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art. 2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inservimento nel corpo dell'art. 2622 codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori".

Il nocumento è ritenuto grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".

Non risulterebbero modificati che riguardanti il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie di non punibilità, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; all'1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto.

La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione di Testo, unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso.

La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002, n. 61) ha inteso definire, in consuetudine di una progressiva dilatazione

dei confini assunta dalla norma del falso in bilancio, una riformulazione del fatto tipico, al fine ultimo di eliminare i difetti più vistosi emersi dalla posizione nevralgica assunta da tale figura nell'esperienza giudiziaria ed in quella scientifica.

Ma già all'indomani dell'entrata in vigore della normativa, le numerose mosse fatte in ordine alle letterature penalistiche prevalenti.

Un'intensa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha messo in luce una serie di rilievi nelle scelte di fondo del legislatore, contestando, in particolare, lo smembramento dell'unicità della norma in più fattispecie, di cui

una contravvenzionale; il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle imposte si traduce in una "franchigia" di irrilevanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Com'era prevedibile, varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale

concernenti il "nuovo" falso in bilancio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2004, relatore Giovanni Maria Flick, pubblicata su www.dirittoegius.it il 2 giugno 2004, ha dichiarato l'immisibilità delle eccezioni sottoposte al suo vaglio e, con ordinanza n. 165/04, su una questione di carattere costituzionale, ha rinviato a nuovo il giudizio di merito. Si pro-nunci la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Non è questa la sede idonea per ripercorrere il cabler de doléance dei giudici ritenuti.

Basti qui ricordare che la Consulta ha ribadito con fermezza, come era facile immaginare, i limiti del proprio sindacato di costituzionalità, allorché le si è chiesto un intervento in peius in materia penale, notoriamente precluso da una consolidata giurisprudenza.

In tale prospettiva, la Corte ha anche chiarito, a proposito della natura delle controverse soglie di non punibilità, che esse non sono norme penali di favore ma elementi costitutivi del reato, frutto cioè delle scelte discrezionali di politica criminale spettanti in via esclusiva al legislatore, come tali sottratte al sindacato della Consulta.

E' dunque sulle opzioni di politica criminale che la riflessione riteniamo debba soffermarsi.

L'attuale versione del Testo unificato di tutela del risparmio sembrerebbe, in assenza di ulteriori correttivi che potrebbero scaturire dalla discussione in aula, aver prodotto un risultato più modesto rispetto al precedente

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X, naufragato a luglio 2004. Permangono, difatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterati, con il commesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata dalla riforma, eccezioni fatte per le sanzioni amministrative ed interdittive e per la fattispecie di reato di "grave nocumento", limitata, però, come è evidente, ai fatti dichiaratamente eclatanti, e comunque, caratterizzata dalla previsione di pene edittali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore oculatezza su quegli aspetti della disciplina, maggiormente controversi.

In particolare: approvando la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, talora, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) riferendo il nocumento grave non solo all'indice Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) nasprendo, poi, le pene specie in caso di grave nocumento; d) rivedendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri percentuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e patrimoni parziali, ed industriali, in valore assoluto, per le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime potrebbero, altrimenti, risultare legalizzate.

NUOVO
Quotidiano
Brindisi, Lecce, Taranto

di Puglia

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
 Redattori capo: Adelmo Gaetani, Rosanna Metrangola, Antonio Muci
 Editore: **ALFA EDITORIALE S.r.l.**
 Consiglio di Amministrazione: **Milvio Lupo** (Presidente),
 Azzurra Caltegrone, Jacopo Benedetto, Signorile, Albino Maggiore, Mario Deini (Consiglieri)

Sede legale: Via Monello, 10 - Roma
 Redazione e amministrazione: Via dei Maccanigo, 29 - Lecce
 Giornale iscritto art. 202 del Registro Stampa del Tribunale di Lecce 18.2.2001.
 Stampatore: **Giornale S. S. Giorgio Jonico** (TA), S.S. per Taranto Km. 802 - Contrada Borneo - Z. I. - Tel. 099/5919213-5910845
 Pagine: **PIEMME spa** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/7710611
 09/5710611 - **BARI** Via Amendola 170 - tel. 080/5910411 - **BRINDISI** Via Palumbo 4 - Tel. 0831/629677 - **LECCE** - Via dei Maccanigo, 25 - Tel. 0832/2781 - **TARANTO** - Via Vico 126 - Tel. 099/7304994

Prezzi delle inserzioni: edizione nazionale commerciale € 157,00 (settimane) - € 189,00 (settimane) al modulo (mm. 42x23); marchiati € 939,00 (settimane) - € 1.125,00 (settimane) caduna; finestrella 1° pagina (mm 90x92) € 1.871,00 (settimane) - € 2.245,00 (settimane); Edizioni locali: Commerciale ed. Lecce € 61,00 (settimane) - € 73,00 (settimane); Commerciale ed. Brindisi e Taranto € 47 (settimane) - € 56 (settimane); Nonfide Liete ed. Lecce, Brindisi e Taranto (mm 90x92) € 37,00 (settimane) - € 44,00 (settimane); manchettes di 1° pagina ed. locale € 294,00 (settimane) - € 294,00 (settimane); finestrella di 1° pagina, (8 moduli) ed. locale € 735,00 (settimane) - € 881,00 (settimane); finanziaria € 190,00 (settimane) - € 225,00 (settimane) al modulo, legati e sentenze € 170,00 (settimane) - € 201,00 (settimane) al modulo; necrologi € 0,95 per parola; ricerche di personale ed. nazionale € 90,00 al modulo. Annuale in helveto (a parola, min. 20 parole) € 1,20.

Certificato n° 5415 del 12-2-2004

IL PUNTO
REATI SOCIETARI
ERISPARMIO:
LA RIFORMA STENTA

di **GIORGIO MANTOVANO**

Nel tormentato dibattito parlamentare attualmente in corso sulla tutela del risparmio alcuni interessanti spunti di riflessione sono offerti dal recente Testo unificato (aggiornato agli emendamenti approvati nella seduta del 20 gennaio 2005), adottato come testo base dal-

(Continua a pag. 6)

DALLA PRIMA PAGINA

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**
le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.asstridonline.it, con un primo commento su "Il Sole 24 Ore" del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporate governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti art. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si prospetterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento dei massimi della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art.2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inserimento nel corpo dell'art 2622 codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori".

Il nocumento è ritenuto grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consisto nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto intermedio lordo".

Non risulterebbero modificati il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie di non punibilità, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; all'1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto.

La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione del Testo, unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso.

La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002.n.61) ha inteso definire, in considerazione di una progressiva dilatazione

dei confini assunta dalla norma del falso in bilancio, una riformulazione del fatto tipico, al fine ultimo di eliminare i difetti più vistosi emersi dalla posizione nevralfica assunta da tale figura nell'esperienza giudiziaria ed in quella scientifica.

Ma già all'indomani dell'entrata in vigore della novellita, la numerosa serie di critiche mosse dalla letteratura penalistica prevalevano. Un'intensa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha messo in luce una serie di rilievi, nelle scelte di fondo del legislatore, contestando, in particolare, lo smembramento dell'unicità della norma in più fattispecie, di cui

una contravvenzionale; il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo della "franchigia" di irrilvanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Con era prevedibile, varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale

concernenti il "nuovo" falso in bilancio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.161/2004, relatore Giovanni Maria Fittipaldi, pubblicata su www.dirittoroguesia.it il 2 giugno 2004, ha dichiarato l'inammissibilità delle eccezioni sottoposte al suo vaglio e, con ordinanza n. 165/04, su una questione di carattere costituzionale, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Non è questa la sede idonea per ripercorrere il cahier de doléances dei giudici remittenti.

Basti qui ricordare che la Consulta ha ribadito con fermezza, come era facile immaginare, i limiti del proprio sindacato di costituzionalità, allorché le si è chiesto un intervento in peius in materia penale, notoriamente precluso da una consolidata giurisprudenza.

In tale prospettiva, la Corte ha anche chiarito, a proposito della natura delle controverse soglie di non punibilità, che esse non sono norme penali di favore ma elementi costitutivi del reato, frutto cioè delle scelte discrezionali di politica criminale spettanti in via esclusiva al legislatore, come tali sottratte al sindacato della Consulta.

E' dunque sulle opzioni di politica criminale che la riflessione riteniamo debba soffermarsi.

L'attuale versione del Testo unificato di tutela del risparmio sembrerebbe, in assenza di ulteriori correttivi che potrebbero scaturire dalla discussione in aula, aver prodotto un risultato più modesto rispetto al precedente

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X, naufragato a luglio 2004. Permangono, difatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterata, con il connesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata dalla riforma, eccezioni fatta per le sanzioni amministrative ed interdittive per la fattispecie di reato di "grave incriminazione", limitata, però, come è evidente, ai fatti dichiaratamente eclatanti, e comunque, caratterizzata dalla previsione di pene editali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore ocultezza su quegli aspetti della disciplina, magistralmente contrarsi.

In particolare: approvando la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, allora, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) riferendo il nocumento grave non solo all'indice Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) inasprendo, poi, le pene, specie in caso di grave nocumento; d) rivendendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri per eventuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e patrimoni, e con indifferenza, in valore assoluto, per le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime potrebbero, altrimenti, risultare legalizzate.

NUOVO Quotidiano di Puslita

Brindisi, Lecce, Taranto

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
Redattori capo: **Adelmo Ghentì, Rossana Metrangola, Antonio Muci**
Editori: **ALFA EDITORIALE S.p.A.**
Consiglio di Amministrazione: **Mario Lupo (Presidente), Azzurra Cattagione, Jacopo Benedetto Signorile, Albino Majore, Mario Dellini (Consiglieri)**
Sede legale: via Montello, 10 - Roma
Redazione e amministrazione: via dei Moresini, 29 - Lecce
Giornale iscritto al n. 752 del registro Stampa del Tribunale di Lecce 18.2.2001.
Stampatore: **Gi. Medda s.r.l.** S. Giorgio Ionico (TA), S.S. per Taranto Km. 0,21 - Cava d'Aliphanza - Z.I. - Tel. 099/5819213-5910845
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
RAI - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma, 06/577061
LECCE - Via dei Moresini, 25 - Tel. 0832/2781
PUBBLICITÀ: **PIEMME s.p.a.** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577061
PUBBLICITÀ: **RAI** - Via Aneddia, 170 - tel. 06/5910411. **BRINDISI** - Via Palma

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.asstridomine.it, con un primo commento su "Il Sole 24 Ore" del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporate governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti art. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si prospetterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento del massimale della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art. 2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inserimento nel corpo dell'art. 2622 codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori". Il nocumento è ritenuto grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".

Non risulterebbero modifiche riguardanti il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie di non punibilità, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; all'1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto.

La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione di Testo: unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso. La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002, n. 61) ha inteso definire, in consensiva dilatazione

una contravvenzionale; il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle "imposte" di irrevocabile per la condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Com'era prevedibile, varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale

concernenti il "nuovo" falso in bilancio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2004, relatore Giovanni Maria Filippello, pubblicata su www.dirittogiustizia.it il 2 giugno 2004, ha dichiarato l'immisibilità delle eccezioni sottoposte al suo vaglio e, con ordinanza n. 165/04, su una questione di carattere costituzionale, ha rinviato a nuovo il giudizio di carattere costituzionale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Non è questa la sede idonea per ripercorrere il cahier de doléances dei giudici remittenti.

Basti qui ricordare che la Consulta ha ribadito con fermezza, come era facile immaginare, i limiti del proprio sindacato di costituzionalità, allorché le si è chiesto un intervento in peius in materia penale, notoriamente precluso da una consolidata giurisprudenza.

In tale prospettiva, la Corte ha anche chiarito, a proposito della natura delle controverse soglie di non punibilità, che esse non sono norme penali di favore ma elementi costitutivi del reato, frutto di scelte discrezionali di politica criminale spettanti in via esclusiva al legislatore, come tali sottratte al sindacato della Consulta.

E' dunque sulle opzioni di politica criminale che la riflessione riteniamo debba soffermarsi.

L'attuale versione del Testo unificato di tutela del risparmio sembrerebbe, in assenza di ulteriori correttivi che potrebbero scaturire dalla discussione in aula, aver prodotto un risultato più modesto rispetto al precedente

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X, naufragato a luglio 2004. Permane, diffatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterata, con il concesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata: dalla riforma, eccezion fatta per le sanzioni amministrative ed interdittive per la fattispecie di reato di "grave nocumento", limitata, però, come è evidente, ai fatti dichiaratamente eclatanti, e comunque, caratterizzata dalla previsione di pene editali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore ocultezza su quegli aspetti della disciplina, maggiormente controversi.

In particolare: a) prevedendo la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, talora, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) riferendo il nocumento grave non solo all'indice Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) inasprendo, poi, le pene, specie in caso di grave nocumento; d) rivedendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri percentuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e non patrimonializzate, ed includendo, in valore assoluto, per le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime potrebbero, altrimenti, risultare legalizzate.

NUOVO Quotidiano di Puglia

Brindisi, Lecce, Taranto

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
 Redattore capo: **Adelmo Girelli**, **Rosanna Metrangola**, **Antonio Muci**
 Editore: **ALFA EDITORIALE S.p.A.**
 Consiglio di Amministrazione: **Mario Luro** (Presidente), **Azzurra Cattagironis**, **Jacopo Benedetto Signorile**, **Albino Maggiore**, **Mario Delfini** (Consiglieri)

Sede legale: via Montello, 10 - Roma
 Redazione e amministrazione: via dei Moreschini, 29 - Lecce
 Giornale iscritto al n. 752 del Registro Stampa del Tribunale di Lecce 18.2.2001.
 Stampatore: **Giuseppe Zilli** - tel. 0995319219-5910845
 Pubblicità: **PIEMME spa** Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/5770831
 Pubblicità: **B&B** Via Amendola, 170 - tel. 080/5910411 - **BRINDISI**: Via Palma, 4 - tel. 0831/629877 - **LECCE**: Via dei Moreschini, 25 - tel. 0832/2781 - **TARANTO**: Via V. Veneto, 125 - tel. 099/7304994.
 Periodico delle iscrizioni nazionali commerciali € 157,00 (feriale) - € 189,00 (festivo) al modulo (mm. 4x2x3); manichette 1° pagina € 938,00 (feriale) - € 1.125,00 (festivo) caduna; finestrella 1° pagina (mm. 90x92) € 1.871,00 (feriale) - € 2.245,00 (festivo); Edizioni locali: Commerciale ed. Lecce € 61,00 (feriale) - € 73,00 (festivo); Commerciale ed. Brindisi e Taranto € 47 (feriale) - € 56 (festivo); Notizie Liete ed. Lecce, Brindisi e Taranto (mm. 90x95) € 37,00 (feriale) - € 44,00 (festivo); manichette di 1° pagina ed. locale € 245,00 (feriale) - € 294,00 (festivo) caduna; finestrella di 1° pagina (mm. 90x92) € 1.871,00 (feriale) - € 225,00 (festivo) a modulo, legati e sentenze € 170,00 (feriale) - € 207,00 (festivo) a modulo; necrologie € 0,90; partecipazioni lutto € 0,95 per parola; ricerche di personale ed. nazionale € 90,00 a modulo. Annuncio in neretto (a parola, min. 20 parole): € 1,20.

Certificato n° 5415 del 2-12-2004



DALLA PRIMA PAGINA

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**

le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.asstridonline.it, con un primo commento su "Il Sole 24 Ore" del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporazione e governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti art. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si prospetterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento del massimo della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art.2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inserimento nel corpo dell'emendamento nel codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori".

Il nocumento è ritenuto grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".

Non risulterebbero modifiche riguardanti il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie di non punibilità, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; all'1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto.

La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione, di Testo unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso.

La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002,n.61) ha inteso definire, in considerazione di una progressiva dilatazione

una contravvenzionale; il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle imposte si traduce in una "franchigia" di irrilevanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Com'era prevedibile, vanno sono state le doglianze di illegittimità costituzionale

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X, naufragato a luglio 2004.

Pernane, difatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterata, con il connesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata dalla riforma, eccezioni fatte per le sanzioni amministrative ed interdittive e per la fattispecie di reato di "grave nocumento", limitata, però, come è evidente, ai fatti dichiaratamente editoriali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore ocularità su quegli aspetti della disciplina, maggiormente controversi.

In particolare: a) prevedendo la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, talaria, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) ritocando il nocumento grave non solo all'indice Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) inasprendo, poi, le pene, specie in caso di grave nocumento; d) prevedendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri percentuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e non patrimonializzate, ed industriali, in valore assoluto, con le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime potrebbero, altrimenti, risultare legalizzate.

IL PUNTO

REATI SOCIETARI E RISPARMIO. LA RIFORMA STENTA

di **GIORGIO MANTOVANO**

Il tormentato dibattito parlamentare attualmente in corso sulla tutela del risparmio alcuni interessanti spunti di riflessione sono offerti dal recente Testo unificato (aggiornato agli emendamenti apportati nella seduta del 20 gennaio 2005), adottato come testo base dal-

(Continua a pag. 6)

NUOVO Quotidiano

Brindisi, Lecce, Taranto

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
 Redattori capo: **Adele Grotti, Rossana Matrangelo, Antonio Muci**
 Editrice: **ALFA EDITORIALE s.r.l.**
 Consiglio di Amministrazione: **Mario Lupo (Presidente), Azzurra Calligarisone, Jacopo Benedetto Signorile, Albino Majore, Mario Dellini (Consiglieri)**
 Sede legale: **Via Montello, 10 - Roma**
 Redazione e amministrazione: **Via dei Moccenigo, 29 - Lecce**
 Giornale iscritto al n. 752 del Registro Stampa del Tribunale di Lecce (R.2.2001)
 Stampatore: **Gratimedia s.r.l. - S. Giorgio Jonico (TA), S.S. per Taranto Km. 692,7 Contrada Baronia - Z. I. - Tel. 099/5919213-5910645**
 Pubblicità: **PIEMME spa Via Umberto Novaro, 18 - 00195 Roma - Tel. 06/577081 - BARI - Via Amendola, 170 - Tel. 080/5910411 - BRINDISI - Via Palma 4 - Tel. 0831/529677 - LECCE - Via dei Moccenigo, 25 - Tel. 0832/2781 - TARANTO**
 - Valze Virgilio, 126 - Tel. 099/7304894
 Prezzi delle inserzioni: edizione nazionale commerciale € 157,00 (settimane) - € 198,00 (festivo) al modulo (mm. 42x22); marchiati, in pagina € 338,00 (settimane) - € 1.125,00 (festivo) caduna; in seconda € 179,00 (settimane) - € 2.245,00 (festivo); Edizione locale di Brindisi e Taranto € 47 (settimane) - € 73,00 (festivo); Commerciale di Brindisi e Taranto (mm 90x69) € 37,00 (settimane) - € 44,00 (festivo); manchesterla di 1ª pagina ed. locale € 245,00 (settimane) - € 294,00 (festivo); caduna; in seconda di 1ª pagina (18 moduli) ed. locale € 75,00 (settimane) - € 88,00 (festivo); caduna; finanziaria € 190,00 (settimane) - € 225,00 (festivo) a modulo; psicologiche € 90,00 partecipazioni tutto € 0,95 per parola, ricorrenze di personale ed. nazionale € 90,00 a modulo. Annunci in neretto (a parola, min. 20 parole); € 1,20.

Certificato n° 5415 del 2-12-2004

IL GIORNALE SI INSERISCE IN RIFUGIARE QUALSIASI INSERZIONE

DALLA PRIMA PAGINA

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**
 Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati:

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.astrodonline.it con un primo commento su "Il Sole" 24 Ore del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporate governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti artt. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si prospetterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento dei massimi della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art. 2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inserimento nel corpo dell'art. 2622 codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori".

Il nocumento è ritenuto grave "quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consisto nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo".

Non risulterebbero modifiche che riguardino il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie di non punibilità, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, al quale essa appartiene, al 1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto.

La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione di Testo unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso. La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002 n. 61) ha inteso definire, in considerazione di una progressiva dilatazione

una contravvenzionale; il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle imposte si traduce in una "franchigia" di irrilevanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Conferma prevedibile: varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale

concernenti il "nuovo" falso in bilancio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 161/2004, relatore Giovanni Maria Flick, pubblicata su www.dirittoegustizia.it il 2 giugno 2004, ha dichiarato l'inammissibilità delle eccezioni sottoposte al suo Vaglio e con ordinanza n. 165/04, su una questione di carattere costituzionale, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Non è questa la sede idonea per ripercorrere il cahier de doléance dei giudici remittenti.

Basti qui ricordare che la Consulta ha ribadito con fermezza, come era facile immaginare, i limiti del proprio sindacato di costituzionalità, allorché le si è chiesto un intervento in peius in materia penale, notoriamente precluso da una consolidata giurisprudenza.

In tale prospettiva, la Corte ha anche chiarito, a proposito della natura delle controverse soglie di non punibilità, che esse non sono norme penali di favore ma elementi costitutivi del reato, frutto cioè delle scelte discrezionali di politica criminale spettanti in via esclusiva al legislatore, come tali sottratti al sindacato della Consulta.

E' dunque sulle opzioni di politica criminale che la riflessione riteniamo debba soffermarsi.

L'attuale versione del Testo unificato di tutela del risparmio sembrerebbe, in assenza di ulteriori correttivi che potrebbero scaturire dalla discussione in aula, aver prodotto un risultato più modesto rispetto al precedente

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X e naufragato a luglio 2004. Permangono, difatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterati, con il connesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata dalla riforma, eccezioni fatte per le sanzioni amministrative ed interdittive e per la fattispecie di reato di "grave nocumento", limitata, però, come è evidente, ai soli fatti dichiaratamente eclatanti, e comunque, caratterizzata dalla previsione di pene edittali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore ocularità su quegli aspetti della disciplina, maggiormente controversi.

In particolare: apprevvedendo la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, talora, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) riferendo il nocumento grave non solo all'intero Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) inasprendo, poi, le pene, specie in caso di grave nocumento; d) rivedendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri percentuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e non patrimonializzate, ed industriali, in valore assoluto, per le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime potrebbero, altrimenti, risultare legalizzate.

NUOVO Quotidiano

Brindisi, Lecce, Taranto

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
 Redattori capo: **Adelmo Gaetani, Rossana Merlango, Antonio Muci**
 Editore: **ALFA EDITORIALE S.r.l.**
 Consiglio di Amministrazione: **Mario Lupo (Presidente), Azzurra Caltegrone, Jacopo Benedetto Signorile, Albino Majore, Mario Deffini (Consiglieri)**
 Sede legale: Via Monello, 10 - Fiuma
 Redazione e amministrazione: via del Moccenigo, 29 - Lecce
 Giornale iscritto al n. 752 del Registro Stampa del Tribunale di Lecce 19.2.2001
 Stampatore: **Grafimedie S.r.l.** - S. Giorgio Jonico (BR) - S.S. per Taranto Km. 662,7 Contrada Barona - Z. I. - tel. 099/55192-59-108-108-108
 Pubblicità: **PIEMME spa** Via Umberto NOVI, 118 - 00195 Roma - Tel. 06/377081 - **BARI** - Via Amendola, 170 - tel. 080/5591411 - **BRINDISI** - Via Palma 4 - Tel. 0831/529677 - **LECCE** - Via del Moccenigo, 25 - tel. 0832/2781 - **TARANTO** - Viale Virgilio, 126 - tel. 099/7304894
 Prezzi delle inserzioni: edizione nazionale commerciale € 157,00 (settimanale) - € 188,00 (settimanale) al modulo (min. 42x23); manifestazione 11 pagina € 338,00 (settimanale) - € 2.245,00 (settimanale) caduna; inserzioni in Commercio (min 30x92) € 1.871,00 (settimanale) - € 2.245,00 (settimanale); Edizione di Taranto € 47 (settimanale) - € 73,00 (settimanale); Commerciale di Taranto (min 90x69) € 37,00 (settimanale) - € 44,00 (settimanale); Edizione di Brindisi € 245,00 (settimanale) - € 294,00 (settimanale); Edizione di Lecce € 190,00 (settimanale) - € 255,00 (settimanale); Edizione di Fiuma € 170,00 (settimanale) - € 201,00 (settimanale) al modulo; inserzioni in 2° e 3° pagina € 0,95 per parola; ricerche di personale e professionale € 90,00 a modulo. Annunci in neretto (a parola, min. 20 parole) € 1,20.

Certificato n° 5415 del 2-12-2004
 IL GIORNALE SI ISCRIVEVA IN RETTIVA DI RIFIUTARE QUALSIASI INSERZIONE

IL PUNTO REATI SOCIETARI E RISPARMIO: LA RIFORMA STENTA

di **GIORGIO MANTOVANO**

Nel tormentato dibattito parlamentare attualmente in corso sulla tutela del risparmio alcuni interessanti spunti di riflessione sono offerti dal recente Testo unificato (aggiornato agli emendamenti apportati nella seduta del 20 gennaio 2005), adottato come testo base dal-

(Continua a pag. 6)

Reati societari e risparmio, la riforma stenta

di **GIORGIO MANTOVANO**

Le Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei Deputati.

Il Testo, intitolato "Interventi per la tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari", è stato pubblicato sul sito www.asstridonline.it, con un primo commento su "Il Sole-24 Ore" del 25 gennaio 2005.

Il provvedimento in questione, che dovrebbe giungere in aula il 21 febbraio prossimo, reca una serie di modifiche in ordine all'organizzazione e competenze delle Autorità, alle regole di corporate governance ed alla disciplina degli strumenti finanziari, ma anche in merito al sistema sanzionatorio penale ed amministrativo.

In questo ambito si collocano le novità previste con riferimento alla disciplina delle false comunicazioni sociali, di cui ai vigenti artt. 2621 e 2622 del codice civile.

In estrema sintesi, a carico dei soggetti attivi si sparterebbero, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, le seguenti ulteriori modifiche: 1) un lieve inasprimento dei massimi della pena prevista nel caso del falso in bilancio senza danno ai soci o creditori (art.2621 codice civile); dall'arresto sino ad un anno e sei mesi si passerebbe all'arresto fino a due anni; 2) l'inserimento nel corpo dell'art.2622 codice civile (dedi-

cato al falso in bilancio con danno) di una pena da due a sei anni se "il fatto cagiona risparmiatori".

Il provvedimento è ritenuto grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo Censimento Istat ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interto.

Non risulterebbero modifiche riguardanti il regime di perseguibilità, la tipologia e dimensione delle soglie non punibili, ancorate sempre alla non alterazione in modo sensibile della ripartizione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene; all'1% del patrimonio netto o al 5% del risultato al lordo delle imposte, e, con riferimento alle valutazioni, al 10% della stima ritenuta corretta.

Nessuna modifica, infine, circa la natura del dolo richiesto.

La domanda, allora, sorge spontanea: le novità menzionate, frutto di un travaglio ben chiaro se si ha riguardo alla precedente versione, di Testo unificato, naufragata nel luglio 2004, possono ritenersi adeguate?

Per tentare una risposta, occorre una brevissima riflessione a ritroso.

La riforma dei reati societari (decreto legislativo n. 11.04.2002,n.61) ha inteso definire, in considerazione di una progressiva dilatazione

dei confini assunta dalla norma del falso in bilancio, una riformulazione del fatto tipico, al fine ultimo di eliminare i difetti più vistosi emersi dalla posizione nevralgica assunta da tale figura nell'esperienza giudiziale ed in quella scientifica.

Ma già all'indomani dell'entrata in vigore della noveltiche mosse sono state le critiche mosse dalla letteratura penalistica prevalente. Un'intensa elaborazione giurisprudenziale e dottrinale ha messo in luce una serie di rilievi nelle scelte di fondo del legislatore, contestando, in particolare, lo smembramento dell'unicità della norma in più fattispecie, di cui

una contravvenzionale; il regime di perseguibilità ed il concetto di soglie di non punibilità.

Secondo una indagine pubblicata sull'Espresso del 14 febbraio 2002, avente come campione di riferimento i dati di bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2000 di alcune delle maggiori società italiane, la soglia del 5% del risultato di esercizio al lordo delle imposte si traduce in una "franchigia" di irrilevanza penale della condotta degli amministratori di decine di milioni di euro per singola società.

Contra prevedibile, varie sono state le doglianze di illegittimità costituzionale

concernenti il "nuovo" falso in bilancio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n.161/2004, relatore Giovanni Maria Flick, pubblicata su www.dirittoejustitia.it il 2 giugno 2004, ha dichiarato l'invalidità delle eccezioni sottoposte al suo vaglio e, con ordinanza n. 165/04, su una questione di carattere costituzionale, ha rinviato a nuovo ruolo in attesa che si pronunci la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

Non è questa la sede idonea per ripercorrere il cahier de doléances dei giudici remittenti.

Basti qui ricordare che la Consulta ha ribadito con fermezza, come era facile immaginare, i limiti del proprio sindacato di costituzionalità, affinché le si è chiesto un intervento in peius in materia penale, notoriamente precluso da una consolidata giurisprudenza.

In tale prospettiva, la Corte ha anche chiarito, a proposito della natura delle controverse soglie di non punibilità, che esse non sono norme penali di favore ma elementi costitutivi del reato, frutto di scelte discrezionali di politica criminale spettanti in via esclusiva al legislatore, come tali sottratte al sindacato della Consulta.

E' dunque sulle opzioni di politica criminale che la riflessione riteniamo debba soffermarsi.

L'attuale versione del Testo unificato di tutela del risparmio sembrerebbe, in assenza di ulteriori correttivi che potrebbero scaturire dalla discussione in aula, aver prodotto un risultato più modesto rispetto al precedente

Testo unificato delle Commissioni riunite VI e X, naufragato a luglio 2004.

Perrmane, difatti, sullo sfondo, sostanzialmente inalterata, con il connesso bagaglio di critiche, la struttura della disciplina delle false comunicazioni sociali come delineata dalla riforma, eccezioni fatta per le sanzioni amministrative ed interdittive e per la fattispecie di reato di "grave nocumento", limitata, però, come è evidente, ai fatti dichiaratamente editoriali da ritenere esigue.

Il Testo unificato, oggetto di prossima discussione in sede parlamentare, avrebbe potuto, forse, incidere con maggiore ocularità su quegli aspetti della disciplina, maggiormente controversi.

In particolare: a) prevedendo la perseguibilità d'ufficio anche in capo alle società non quotate, talora, come è noto, a capo di gruppi industriali; b) riferendo il nocumento grave non solo all'indice Istat o al prodotto interno lordo, ma anche ad ulteriori parametri, da definire in stretta correlazione con la globalizzazione dei mercati; c) inasprendo, poi, le pene, specie in caso di grave nocumento; d) rivedendo, infine, in ipotesi di mantenimento delle soglie di non punibilità, non solo i rapporti tra le stesse, ma anche i criteri percentuali menzionati, oggi assai severi con le piccole società, con pochi utili e non patrimonializzate, ed industriali, in valore assoluto, con le grandi società quotate, per le quali prassi illegittime, peraltro, allarmanti, risultare legalizzate.

NUOVO Quotidiano
Brindisi, Lecce, Taranto

Direttore responsabile: **GIANCARLO MINICUCCI**
Redattori capo: **Adelmo Gaetani, Rossana Mentrangolo, Antonio Muci**
Editore: **ALFA EDITORIALE s.r.l.**
Consiglio di Amministrazione: **Mario Lupo (Presidente), Azzurra Cattagironne, Jacopo Benedetto Signorile, Albino Malore, Mario Dellini (Consiglieri)**

Sede legale: via Montello, 10 - Roma
Redazione e amministrazione: via dei Moccenigo, 29 - Lecce
Stampatore: **Edizione del Tribunale di Lecce** (18.2.2001)
Giornale iscritto al n. 752 del Registro Stampa di Lecce (1974) S.S. per Taranto (n. 682-7 Contrada Baronia - Z.I. - tel. 099/5913213-5910645 00195 Roma - Tel. 06/577081 - BARI - Via Amendola, 170 - tel. 080/5700411 - BRINDISI - Via Palma, 4 - Tel. 0831/529677 - LECCE - Via dei Moccenigo, 25 - tel. 0832/2781 - TARANTO

Viale Virgilio, 126 - tel. 099/7304894

Prezzi delle inserzioni: edizione nazionale commerciale: € 457,00 (settimanale) € 188,00 (settimanale) al modulo (mm. 42x52); mercato: 11 pagine € 398,00 (settimanale) € 1,125,00 (settimanale) caduna; inserzioni: 11 pagine (mm 90x92) € 1,871,00 (settimanale) € 2.245,00 (settimanale); Edizione commerciale: Lecce € 61,00 (settimanale) € 73,00 (settimanale); Commerciale di Brindisi e Taranto € 47 (settimanale) € 56 (settimanale); Notizie Lecce ed. locale € 245,00 (settimanale) € 294,00 (settimanale); Notizie Brindisi e Taranto (mm 90x69) € 37,00 (settimanale) € 44,00 (settimanale); Notizie Taranto (18 moduli) ed. locale € 294,00 (settimanale) € 881,00 (settimanale) caduna; finanziaria € 190,00 (settimanale) € 225,00 (settimanale) a moduli; psicologie € 99,00; partecipazioni tutto € 0,95 per parola; ricerca di personale ed. nazionale € 90,00 a modulo. Annunci in italiano (a parola, min. 20 parole); € 1,20.

Certificato n° 5415 del 2-12-2004

IL GIORNALE SI RINETIVA DI RIPETITARE QUALSIASI INSERZIONE